

Prima edizione 2021

Immagine di copertina

Antoine Blanchard, *Flower Market, Madeleine*, 1960

Grafica di copertina/Cover design:

Liliana M. Agostinelli

© Copyright 2021 – Edizioni Santa Croce s.r.l.

Via Sabotino 2/A – 00195 Roma

Tel. (39) 06 45493637

info@edusc.it

www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-993-6

Carlos José Errázuriz

IL DIRITTO COME BENE GIURIDICO

Un'introduzione alla filosofia del diritto

Con la collaborazione di Petar Popović

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

SUBSIDIA CANONICA 34

EDUSC

INDICE

<i>Nota preliminare</i>	11
Capitolo I	
DALLA PAROLA <i>DIRITTO</i> AL CONCETTO DI BENE GIURIDICO: LA QUESTIONE SULL'ESSENZA DEL DIRITTO	13
1. Pluralità e unità di senso della parola diritto (n. 1)	13
2. La norma come possibile punto di riferimento di ciò che è giuridico (n. 2)	14
3. Il diritto soggettivo come possibile punto di riferimento di ciò che è giuridico (n. 3)	17
4. Un primo approccio al concetto di bene giuridico (n. 4)	19
5. L'analogia sottostante alla parola <i>diritto</i> e il suo rapporto con la questione dell'essenza del diritto (n. 5)	22
6. La rilevanza teorica e pratica della questione sull'essenza del diritto (n. 6)	26
Capitolo II	
LA TRADIZIONE DEL REALISMO GIURIDICO CLASSICO E IL SUO OBLIO: UN PERCORSO STORICO	31
1. Lo scopo di questo sguardo storico (n. 7)	31
2. La tradizione del realismo giuridico classico	32
2.1. <i>L'antichità greca e romana</i>	32
2. 1. 1. Premessa (n. 8)	32
2. 1. 2. Platone (n. 9)	32
2. 1. 3. Aristotele (n. 10)	34
2. 1. 4. I giuristi romani (n. 11)	39

INDICE

2.2. <i>Il cristianesimo</i>	44
2. 2. 1. Il rapporto tra cristianesimo e diritto (n. 12)	44
2. 2. 2. Il primo millennio (n. 13)	50
2. 2. 3. San Tommaso d'Aquino (n. 14)	52
3. L'oblio della tradizione del realismo giuridico classico	62
3.1. <i>Premessa</i> (n. 15)	62
3.2. <i>Guglielmo di Occam</i> (n. 16)	63
3.3. <i>Lutero</i> (n. 17)	67
3.4. <i>Francisco Suárez</i> (n. 18)	70
3.5. <i>Thomas Hobbes</i> (n. 19)	74
3.6. <i>Il giusnaturalismo razionalistico</i> (n. 20)	78
3.7. <i>Il positivismo giuridico, specialmente la dottrina pura del diritto di Hans Kelsen</i> (n. 21)	82
Capitolo III	
ALCUNE PROPOSTE CONTEMPORANEE SULL'ESSENZA DEL DIRITTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GIUSFILOSOFIA NELL'AMBITO ANGLOSASSONE	87
1. Alcune premesse (n. 22)	87
2. H.L.A. Hart: L'assenza della connessione necessaria tra diritto e moralità (n. 23)	90
3. Joseph Raz: L'autorità del diritto e le sue proprietà moralistiche sistemiche (n. 24)	94
4. Ronald Dworkin: Il concetto di diritto nell'ottica del "giusnaturalismo" minimalista (n. 25)	97
5. John Rawls: Il costruttivismo giuridico e la priorità del diritto sulle idee del bene (n. 26)	101
6. John Finnis: Il diritto naturale e la ragionevolezza pratica all'interno del concetto del diritto (n. 27)	104

Capitolo IV	
PRESENTAZIONE ANALITICA DEL DIRITTO COME BENE GIURIDICO	107
1. La titolarità del bene e la sua dipendenza da altri: l'alterità o intersoggettività, l'obbligatorietà e l'esteriorità del bene giuridico	107
1.1. <i>L'alterità del bene giuridico</i> (n. 28)	107
1.2. <i>L'obbligatorietà del bene giuridico</i> (n. 29)	109
1.3. <i>L'esteriorità del bene giuridico</i> (n. 30)	111
2. Il rapporto tra il bene giuridico e la giustizia (n. 31)	111
3. L'esigibilità e la coercibilità o coattività del bene giuridico	114
3.1. <i>L'esigibilità del bene giuridico e il diritto come facoltà di esigere o diritto soggettivo</i> (n. 32)	114
3.2. <i>La facoltà di esigere e il processo</i> (n. 33)	118
3.3. <i>La coercibilità o coattività del bene giuridico</i> (n. 34)	120
4. Il diritto come norma giuridica (n. 35)	122
Capitolo V	
PRESUPPOSTI IMMEDIATI DEL DIRITTO COME BENE GIURIDICO	127
1. Il bene giuridico come realtà intrinseca alla realtà relazionale interumana	127
1.1. <i>Il superamento delle concezioni estrinseche del diritto</i> (n. 36)	127
1.2. <i>La distinzione e il rapporto tra bene giuridico e sistema giuridico; il primato del comportamento giusto rispetto all'attività giudiziale e legislativa</i> (n. 37)	129
1.3. <i>Astrazione e concretezza nei beni giuridici</i> (n. 38)	131
2. Il bene giuridico come realtà personale (n. 39)	132
3. Il bene giuridico come realtà relazionale	135
3.1. <i>La specificità della relazione secondo giustizia</i> (n. 40)	135
3.2. <i>I vari tipi di relazioni giuridiche</i> (n. 41)	137

Capitolo VI	
I BENI GIURIDICI FONDAMENTALI	141
1. I beni giuridici fondamentali: il concetto e la sua rilevanza per l'impostazione delle questioni di diritto (n. 42)	141
2. I beni fondamentali in prospettiva morale e giuridica (n. 43)	142
3. L'oggettività dei beni giuridici fondamentali (n. 44)	144
4. Beni giuridici fondamentali della persona e del tutto sociale (n. 45)	146
5. L'intreccio tra i beni giuridici fondamentali (n. 46)	147
6. I diritti umani quali espressioni universali dei beni giuridici fondamentali (n. 47)	148
7. Tipologia dei beni giuridici fondamentali (n. 48)	149
 Capitolo VII	
DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO NELLA PROSPETTIVA DEL BENE GIURIDICO	151
1. Positivismo giuridico e giusnaturalismo: breve <i>status quaestionis</i> (n. 49)	151
2. Il binomio "diritto naturale – diritto positivo" alla luce dell'essenza del diritto come bene giuridico (n. 50)	155
3. I rapporti tra diritto naturale e diritto positivo come aspetti del bene giuridico (n. 51)	160
4. Norma generale e caso singolo alla luce degli aspetti naturali e degli aspetti positivi dei beni giuridici; l'equità (n. 52)	164
 Capitolo VIII	
IL BENE GIURIDICO E LA COMUNITÀ POLITICA	169
1. Alcune premesse (n. 53)	169
2. La sfera politica, le "politiche" e il bene comune politico (n. 54)	170

INDICE

3. Alcune possibili configurazioni dei rapporti tra la sfera politica e l'ordine morale (n. 55)	171
4. Le prospettive dell'importanza della dimensione giuridica per la sfera politica (n. 56)	173
5. La dimensione giuridica del bene comune politico e delle singole "politiche" (n. 57)	177
6. La questione della tolleranza (n. 58)	179
Capitolo IX	
LA CONOSCENZA DEI BENI GIURIDICI	183
1. La specificità della conoscenza giuridica (n. 59)	183
2. I livelli della conoscenza giuridica (n. 60)	186
3. L'interpretazione realista delle norme giuridiche positive (n. 61)	191
Capitolo X	
I PRESUPPOSTI FILOSOFICI DEL DIRITTO COME BENE GIURIDICO	197
1. Premessa (n. 62)	197
2. Visione ontologica del diritto come bene giuridico (n. 63)	197
3. Visione trascendente del diritto come bene giuridico (n. 64)	203
<i>Indice degli autori</i>	207

NOTA PRELIMINARE

Questa introduzione alla filosofia del diritto è sorta dalla mia esperienza pluriennale, aiutato negli ultimi anni da Petar Popović, nell'insegnamento di questa materia nell'ambito della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce. Il libro è destinato perciò in primo luogo agli studenti dei corsi di filosofia o teoria del diritto, offrendo un primo approccio a molte questioni complesse che in un lavoro di questa indole non possono essere approfondite. D'altra parte, l'opera non è stata elaborata solo in funzione della formazione di futuri canonisti: proprio perché si ritiene che il diritto canonico sia vero diritto, l'esposizione è incentrata sul diritto in generale, a prescindere dalle questioni specificamente canoniche, e si apre pertanto a tutti coloro che seguono corsi simili in qualunque ambito universitario.

Il testo segue una ben determinata idea di fondo: il diritto come bene giuridico. Si tratta di una presentazione del realismo giuridico classico, che si ispira ad Aristotele, i giuristi romani e Tommaso d'Aquino, riproposto nell'epoca contemporanea da diversi autori, tra cui spiccano Michel Villey e Javier Hervada. Sotto questo profilo, la presente introduzione adotta una linea ben precisa di argomentazione, e pur confrontando la visione di quel realismo con altre vedute storiche ed attuali, non pretende di offrire una panoramica omnicomprendensiva del pensiero giusfilosofico nella storia e nel presente.

Tuttavia, ritengo che per lo stesso motivo il volume possa interessare a un pubblico più vasto, anzitutto ai giuristi che vogliano riconsiderare criticamente le basi del loro sapere ed operare, ma anche a coloro che si occupano di filosofia e di teoria del diritto, per conoscere un filone di pensiero che spesso non trova spazio nella letteratura specializzata sul diritto.

Sono molto grato a Petar Popović cui si deve la stesura dei capitoli III e VIII e che ha collaborato in diversi modi in tutto il libro, condividendo le idee di fondo dell'insieme. Esprimo anche la mia gratitudine a Eduardo Baura e Thierry Sol per i validi suggerimenti che mi hanno fatto.

Carlos José Errázuriz

CAPITOLO I

DALLA PAROLA *DIRITTO* AL CONCETTO DI BENE GIURIDICO: LA QUESTIONE SULL'ESSENZA DEL DIRITTO

1. PLURALITÀ E UNITÀ DI SENSO DELLA PAROLA DIRITTO

1. Sia nell'uso comune che nel linguaggio dei giuristi la parola italiana *diritto* ha diversi significati. I principali adoperati dai giuristi possono essere enunciati così: (1) il diritto come insieme o complesso di norme dotate di una qualche unità quale ordinamento o sistema (il c.d. diritto oggettivo), come quando si parla ad es. del "diritto italiano"; (2) il diritto come facoltà di esigere che spetta a un soggetto (il c.d. diritto soggettivo), e in questo senso si dice ad es. che "il venditore di una cosa ha diritto a richiedere il prezzo convenuto"; e (3) il diritto come la scienza riguardante il diritto nei primi due significati, come ad es. nella frase "studio diritto".

Lo stesso fenomeno semantico di pluralità di significati di un medesimo termine corrispondente all'italiano *diritto* si dà in molte altre lingue, non solo neolatine (*droit* in francese, *derecho* in spagnolo, *direito* in portoghese, ecc.) ma anche in altre lingue indoeuropee (*Recht* in tedesco, *prawo* in polacco, ecc.) e non indoeuropee (ad es. *jog* in ungherese). Un'eccezione particolarmente significativa, in quanto concerne l'attuale lingua franca mondiale, è l'inglese, che distingue terminologicamente il primo e il terzo significato (*law* come sistema normativo o come scienza giuridica) dal secondo (*right* come pretesa o facoltà di esigere).

Siamo molto abituati a questi fenomeni linguistici, per cui di solito ci limitiamo a registrarli e a trattare i vari significati come sfere indipendenti di senso, le quali, a seconda del contesto, sono quasi sempre facilmente riconoscibili. Anzi, il diritto quale norma e quale pretesa possono apparire a prima vista come nozioni contrapposte, in quanto la prima indica un'esigenza sociale e la seconda una situazione soggettiva individuale che spesso viene condizionata proprio dalle norme.

Tuttavia, conviene domandarsi perché esista questa pluralità di significati della medesima parola, cioè quale spiegazione possa darsi al fatto che concetti tanto diversi, talvolta in tensione reciproca, siano designati con un solo termine. Questo stesso fatto indica l'esistenza di un'unità nascosta dietro la pluralità.

Un'ulteriore pista verso la scoperta dell'unità concettuale si trova in un altro fenomeno linguistico. In effetti, diversi vocaboli attinenti al mondo del diritto e derivanti etimologicamente dal latino *ius* (come l'aggettivo *giuridico* o i sostantivi *giurista*, *giurisprudenza*, ecc.) assumono un significato piuttosto ampio e indeterminato rispetto alle tre accezioni menzionate di *diritto*. Quest'ultimo fenomeno si verifica anche in inglese (*juridical*, *jurist*, *jurisprudence*, ecc.). Abitualmente è considerato *giuridico* tanto ciò che concerne le norme quanto ciò che si riferisce ai diritti dei soggetti.

Per questi motivi è ragionevole ipotizzare che vi sia al di sotto della pluralità di significati di *diritto* una struttura logica unitaria da scoprire. La norma, la facoltà di esigere e la scienza si potrebbero denominare *diritto* perché c'è un referente comune, che con un termine astratto si può chiamare *giuridicità*. Ma in cosa consisterebbe tale referente?

2. LA NORMA COME POSSIBILE PUNTO DI RIFERIMENTO DI CIÒ CHE È GIURIDICO

2. Seguendo una mentalità assai diffusa, il referente ovvero il principale significato, almeno quando si studia il diritto, sarebbe quello di insieme o complesso di norme. A tale significato normativo si potrebbero ricondurre gli altri. In questo modo, la facoltà di esigere sarebbe *diritto* (soggettivo) nella misura in cui il sistema normativo la recepisce. Esiste poi una grande varietà nei modi di concepire i diritti soggettivi come emanazioni o riflessi delle norme, arrivando a pensare che essi sarebbero soprattutto una trasposizione linguistica

stica che enuncia le stesse norme dal punto di vista delle posizioni soggettive. A sua volta, la scienza riceverebbe il nome di *diritto* in quanto si occupa della conoscenza delle norme.

Questa spiegazione incontra una difficoltà molto semplice: come identificare le norme giuridiche? Quale sarebbe l'elemento costitutivo della loro giuridicità? Non si può certamente rispondere che tale elemento costitutivo sia la stessa legalità, semplicemente perché esistono molte norme che non sono giuridiche (norme morali, di buona educazione, tecniche). La parola *norma* è generica, per cui occorre completare la definizione di diritto come sistema di norme con una differenza specifica, quindi sarebbe palesemente tautologico sostenere che il diritto sia essenzialmente la norma giuridica.

È altresì chiaramente insufficiente individuare e specificare le norme giuridiche dicendo che esse sono norme *sociali*, giacché la socialità è in qualche modo presente in molte norme non giuridiche, ad es. d'indole morale, specialmente quando si mette a fuoco la solidarietà e l'amore verso gli altri. Per definire le norme giuridiche, si può anche ricorrere alla qualifica di *positive*, focalizzando il fatto che tali norme sono poste dagli uomini. A prescindere dalla questione sull'esistenza di norme giuridiche naturali, l'essere *positiva* connota l'origine della norma, non invece la sua essenza. Quindi, anche dopo aver affermato che la norma giuridica è una norma positiva, rimane da chiarire in cosa consista la sua giuridicità.

Un altro fattore di specificazione viene spesso proposto, richiamandosi all'uso della forza da parte del sistema normativo giuridico, ovvero alla sua coercibilità. La norma sarebbe giuridica perché integra un sistema sociale capace di imporsi coattivamente. Questa caratteristica del diritto-norma, ritenuta una proprietà esclusiva della norma giuridica e perciò atta a differenziarla dagli altri tipi di norma, viene talvolta descritta come monopolio della forza. Non c'è dubbio che questa considerazione della norma giuridica come norma coercibile sia da preferire rispetto alle precedenti, in quanto il fenomeno della coercibilità davvero rappresenta qualcosa di specificamente giuridico.

Senonché tale approccio incontra due difficoltà molto rilevanti. In primo luogo, si prende come differenza specifica una nota che è chiaramente legata a una conseguenza dell'inadempimento della norma, per cui si adotta un punto di vista negativo per descrivere

l'essenza del diritto-norma. La norma apparirebbe come giuridica proprio quando non viene osservata, quando deve scattare la sanzione per supplire l'efficacia carente a causa della mancata obbedienza del destinatario immediato. Si può arrivare perfino a considerare che il principale destinatario della norma sarebbe l'ufficiale incaricato di attivare la sanzione, ma ciò non fa altro che acuire l'impressione di aver perso di vista una spiegazione plausibilmente positiva della giuridicità.

In secondo luogo, l'uso della forza ha bisogno di giustificazione. Supporre che tale uso sia costitutivo della giuridicità comporta identificare il sistema normativo con la pura forza sociale e la minaccia sanzionatoria, dando alla domanda sul perché si ricorre alla coazione una risposta meramente fattuale: perché così è previsto dalle stesse norme. La coercibilità viene così privata di ogni ulteriore fondamento, al di là della sua appartenenza empirica a un sistema normativo. Del resto, un'obbligatorietà giuridica imposta per forza senza un'altra giustificazione appare poco confacente alla stessa nozione di norma.

Queste ragioni ci portano a scartare il concetto di norma come referente unitario dei diversi significati del termine *diritto*. Nella nostra trattazione torneremo a esaminare le norme giuridiche, ma per ora bastano queste considerazioni iniziali di natura prevalentemente logica. Conviene però aggiungere in via preliminare due brevi precisazioni. La prima: il fatto di non adottare una visione legalistica del diritto non implica affatto sottovalutare l'importanza della norma nell'ambito giuridico, anzi pensiamo che la nostra proposta sia proprio la via per evidenziare e fondare maggiormente lo statuto giuridico della norma, spiegando così meglio perché essa riceva anche il nome di *diritto*. La seconda: benché non condividiamo una concezione legalistica del diritto incentrata sulla norma, occorre comunque riconoscere i meriti di tantissime proposte di comprendere il diritto mettendo al centro la nozione di norma, specialmente quando si evita di ridurre le norme a quelle positive, e queste non vengono a loro volta limitate a quelle emanate dallo Stato. Riteniamo che il legalismo sia in grado di compensare i suoi limiti concettuali nella misura in cui si apra all'idea di bene giuridico, che presenteremo in seguito, e in tale modo l'approccio incentrato sulla norma non regredirebbe necessariamente nel positivismo o nello statalismo.

3. IL DIRITTO SOGGETTIVO COME POSSIBILE PUNTO DI RIFERIMENTO DI CIÒ CHE È GIURIDICO

3. Scartato il riferimento concettuale alla norma, rimane come possibile referente della giuridicità il diritto soggettivo, ossia la facoltà di esigere o pretesa. Vi sono svariate concezioni del diritto soggettivo, ma è sufficiente mostrare la via precipua attraverso la quale tale nozione può assumere la centralità nel mondo del diritto.

Bisogna premettere però che tale assunzione di centralità è decisamente più complessa rispetto a quella vista in relazione al diritto come insieme di norme. In effetti, basta notare una differenza linguistica. Nell'ipotesi della centralità del diritto-norma si usa prevalentemente il singolare della parola *diritto*, per mettere in risalto che le singole norme fanno parte di un tutto dotato di unità e coerenza interna – il sistema od ordinamento – mentre rimangono paradossali le vedute che negano tale coerenza. Invece i diritti soggettivi si presentano spesso in un rapporto di conflittualità rispetto ad altre pretese, facoltà, poteri o esigenze di altri soggetti che rivendicano pure il nome di *diritti*. Il mondo dei diritti dei soggetti appare non solo assai variegato ma pieno di contrasti, e non di rado di aspre liti. Basti pensare all'esperienza giudiziaria coniata proprio per ridare pace dinanzi alla conflittualità inerente ai reclami dei diritti contrapposti. Per queste ragioni sembra che i molteplici diritti possano acquisire unità e coerenza soltanto con riferimento a un sistema normativo oggettivo che li accolga in generale e li dichiari con autorità nei casi singoli.

Eppure, è possibile collocare al centro dell'attenzione giuridica le pretese, concependo il diritto quale sistema del loro coordinamento ed armonizzazione, oppure di risoluzione dei conflitti di interessi. Occorre senz'altro individuare un criterio per strutturare il mondo giuridico attorno alle pretese, operazione certamente molto complessa in non pochi casi. Abitualmente vengono adoperati a tale scopo diversi criteri, che puntano al conseguimento del massimo grado di libertà possibile per tutti nella convivenza sociale o all'uguaglianza da promuovere tra gli individui coinvolti o ad altri scopi di utilità sociale che consentano di spiegare le limitazioni che per forza bisognerà introdurre in alcuni diritti per farli coesistere con altri. In ogni caso l'applicazione di questi criteri deve diventare obbligatoria sia

attraverso regole generali che tramite la soluzione autorevole di casi concreti, e perciò riappare la centralità della norma se si vuol dare unità ed armonia alle pretese.

Comunque, la maggiore difficoltà per situare il diritto soggettivo al centro della giuridicità deriva dal fatto che esso presuppone un oggetto, il quale deve appartenere al soggetto che lo esige come titolare del diritto soggettivo. Non si può pretendere qualunque oggetto, ma solo quello su cui si ha un titolo. Senza questa fondazione oggettiva si rimane con una mera pretesa soggettiva, espressione di un soggettivismo che non riesce a spiegare la giuridicità della pretesa. Per questo motivo lo stesso concetto di diritto soggettivo apre lo spazio per un altro riferimento concettuale che esprima più direttamente l'appartenenza dell'oggetto al soggetto, e che pertanto fonda la giuridicità della pretesa.

In intima connessione con il problema dell'oggetto, sorge un altro quesito relativo al soggetto che è titolare del debito correlativo al diritto soggettivo. Senza la specificazione di tale soggetto debitore, il diritto soggettivo rimane un concetto fluido nell'ambito delle aspirazioni e dei desideri. Una volta individuato il debitore, si può davvero affermare che esiste una relazione giuridica tra lui e il titolare del diritto soggettivo, concernente l'oggetto della pretesa e dell'obbligo corrispettivo. Ma subito si avverte che nella relazione giuridica la priorità dovrebbe essere assegnata all'aspetto dell'obbligo piuttosto che a quello della pretesa. In effetti, si può esigere una cosa soltanto perché è dovuta. *Essere dovuta* non si fonda sul poter essere esatta, ma è vero piuttosto il contrario: l'oggetto può essere preteso perché è dovuto a chi lo pretende. Anche sotto questo profilo la nozione di diritto soggettivo rimanda a un altro concetto che esprime più direttamente l'esistenza del dovere giuridico nei confronti di un altro soggetto.

A conclusione di queste riflessioni vanno aggiunte le stesse due precisazioni fatte a proposito del diritto-norma. La prima: ritenere che il diritto soggettivo non rappresenti il centro della giuridicità non vuol dire in nessun modo prescindere da esso nella presentazione globale della realtà giuridica. Anzi, ridimensionare l'importanza della facoltà di esigere costituisce un presupposto per scoprire meglio il suo valore giuridico, ovvero il motivo per cui può essere chiamata anch'essa *diritto*. La seconda: occorre riconoscere i pregi contenuti in tante visioni del diritto che s'incentrano sul diritto soggettivo, soprattutto quando

esse cercano di concepirlo con un riferimento all'oggettività del bene giuridico, implicito in tanti approcci personalistici e relazionali al diritto nonché nella concezione non positivista delle norme.

Arriviamo quindi a una conclusione comune per quanto riguarda il riferimento concettuale alla norma e al diritto soggettivo: nessuno di questi significati costituisce quell'elemento che dia unità alla pluralità di significati della parola *diritto* e che consenta di comprendere l'ordine logico tra quei significati. È altresì evidente che la scienza si chiama *diritto* in riferimento al suo oggetto, per cui non può nemmeno essa costituire il centro semantico.

4. UN PRIMO APPROCCIO AL CONCETTO DI BENE GIURIDICO

4. L'analisi finora esposta conduce a postulare l'esistenza di un altro significato di *diritto* che consenta di spiegare l'unità delle varie accezioni. Il titolo di questo libro – il diritto come bene giuridico – contiene la nostra risposta, che costituisce la tesi centrale di tutta la nostra indagine.

Il concetto di bene giuridico è facile da comprendere: esso pone come fulcro il bene (ad es. la vita umana o una casa) avente un certo rapporto con il diritto. Più difficile, perché talmente inusuale da non comparire di regola nei dizionari in questo contesto, è pensare che lo stesso bene giuridico sia uno dei significati della parola *diritto*. In altri termini, che il diritto consista nello stesso bene dotato di certe caratteristiche che lo fanno essere un diritto.

Sostenere che il diritto è il bene giuridico può sembrare tautologico perché si ripete (prima come sostantivo e poi come aggettivo) lo stesso riferimento alla giuridicità. Bisogna perciò tentare di offrire una più sviluppata definizione del diritto inteso in questo senso. Possiamo affermare sinteticamente che *il diritto inteso come bene giuridico è quel bene che, appartenendo a un soggetto (una persona umana o una realtà sociale), gli è dovuto da un altro soggetto*¹. Il bene giuridico è pertanto anzitutto

¹ Questa definizione segue quella data da Javier Hervada: "*diritto è quella cosa che, essendo attribuita a un soggetto, che è il suo titolare, gli è dovuta in virtù di un debito in senso stretto*" (J. HERVADA, *Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho*, 4ª ed., EUNSA, Pamplona 2008, p. 198. Corsivo nell'originale; la traduzione è nostra). Il cambiamento di *cosa* per *bene*, che non muta la sostanza della definizione, evidenzia in primo luogo che non si deve trattare di cose materiali, come potrebbe suggerire l'uso comune del termine *cosa*, potendoci essere attribuiti e dovuti in giustizia anche i beni immateriali

un *bene* di qualcuno, un bene suo, ma che viene chiamato *giuridico* in quanto è oggetto di un debito da parte di qualcun'altro. Ad esempio, la vita è certamente un bene appartenente ad ogni persona umana, ma questo fatto non basta per considerarla un diritto; occorre vederla in relazione alle altre persone, come un bene che deve essere rispettato o attivamente favorito da esse. In questo modo, il diritto come bene giuridico è un concetto doppiamente relazionale: troviamo qui un primo aspetto relazionale di un bene con un soggetto che ne è titolare, e un altro aspetto relazionale dello stesso bene con un soggetto che ne è debitore. La prima di queste relazioni è un presupposto necessario del diritto; la seconda integra il diritto costitutivamente. Al centro delle due relazioni c'è il bene.

Il diritto-bene, pur essendo un concetto non rilevato abitualmente nell'uso comune o dagli specialisti in diritto, ha una sua presenza, per lo meno implicita, sia nella tradizione giuridica che nel linguaggio attuale. Per quanto riguarda la tradizione si può anzitutto citare la celebre definizione di giustizia attribuita a Ulpiano nel Digesto: "*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*", "la giustizia è la costante e perpetua volontà di dare a ciascuno il suo diritto"², in cui il termine *ius* compare come oggetto del dare a ciascuno il suo, cioè come oggetto della virtù della giustizia (e dell'azione giusta). Questo *ius* (diritto) è visto sia in relazione a un soggetto che lo ha come suo, sia in rapporto a un altro soggetto che, in quanto vive la giustizia, deve darlo al primo. La citata definizione non contempla esplicitamente il diritto come facoltà di esigere o come norma, anzi non risulta per nulla forzato concepirlo come ciò che è proprio di un soggetto e come lo stesso bene che altri soggetti devono dare in quanto oggetto dell'azione giusta. In questo modo la nozione di diritto-bene giuridico si ricollega all'inseparabilità tradizionale tra diritto e giustizia, molto chiara anche etimologicamente nei termini latini *ius* e *iustitia*. Il bene giuridico costituisce l'oggetto della giustizia, e può essere pure denominato la cosa giusta – si ricordi la famosa espressione *ipsa res iusta*, "la stessa cosa o realtà giusta" di San Tommaso d'Aquino, il quale afferma espressamente che il nome *ius* è dato in primo luogo secondo

come la libertà o la buona fama. Inoltre, la sottolineatura della cosa come bene, come spiegheremo subito, risulta molto congruente con il rapporto tra diritto e giustizia.

² *Digesto* I, 1, 10.

questo significato³ – oppure ciò che è giusto, o semplicemente il giusto (inteso non come la persona, ma in riferimento alla cosa).

Concepire il diritto o la cosa giusta nell'ottica del bene giuridico appare molto congruente con il rapporto tra diritto e giustizia. In effetti, il trascendentale "bene" è l'ente colto nella prospettiva della sua perfezione in quanto oggetto della volontà, e la giustizia è virtù della volontà, per cui la giustizia tende all'attuazione del bene mediante le operazioni di colui che è giusto. In questo senso, come afferma San Tommaso, "la giustizia riguarda una speciale ragione del bene: cioè il bene sotto l'aspetto di cosa dovuta"⁴. Di quale bene si tratta? Del *bene dell'altro* che l'agente deve dare o rispettare. Conviene chiarire che questo bene dell'altro è dotato di oggettività, in modo che nei suoi aspetti naturali non dipende dalla volontà o dagli interessi soggettivi del suo titolare, il quale può perfino agire contro un bene che oggettivamente gli appartiene in virtù della sua natura umana (è il caso ad es. del suicida per quel che riguarda il bene giuridico della sua vita).

La considerazione della cosa giusta come bene giuridico mette in luce la teleologia insita nel diritto e nella giustizia. L'essere del diritto non si coglie in una situazione statica che ognuno pretende di conservare. Al contrario, l'essere del diritto comporta una dinamica finalistica, in cui la finalità immediata è costituita dalla stessa soddisfazione o rispetto del diritto. Visto che "dare a ciascuno il suo diritto" implica l'attuazione di un aspetto particolare del bene, la stessa cosa (*ipsa res*) che è dovuta al suo titolare può costituire il punto di partenza di questa "bontà" tipica della giustizia: la cosa stessa viene colta come un bene giuridico. L'incentrarsi sulla cosa giusta colta sotto l'aspetto del bene comporta necessariamente l'apertura dell'essenza del diritto non soltanto alle cose stesse, ma anche alla rete pluriforme di tutti i rapporti rilevanti in riferimento al bene giuridico concreto. Siamo nell'ambito della relazionalità interumana, in cui il diritto è davvero vitale, come oggetto di un vivere giusto nei confronti degli altri. In tale relazionalità sussiste e diventa ancora più rilevante il bene complessivo dell'agente – cioè, di colui che è personalmente giusto – che include la prospettiva della sua azione giusta, ma in ultima analisi

³ Cfr. *S. Th.*, II-II, q. 57, a. 1, ad 2. Per la traduzione italiana della *Summa Theologiae* (*S. Th.*), utilizzeremo T. D' AQUINO, *La Somma Teologica*, 4 vol., Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2014.

⁴ *S. Th.*, II-II, q. 79, a. 1.

tale bene oltrepassa i limiti del diritto e viene configurato come un bene d'indole morale. Il bene giuridico, comunque, comporta sempre il rapporto con l'altro il cui diritto si deve dare o rispettare.

Nell'uso attuale ci sono manifestazioni del punto di vista oggettivo che è proprio della nozione di diritto come bene giuridico. Tali manifestazioni si possono riscontrare in frasi come *avere il senso del diritto*, in cui *diritto* assume il significato di ciò che è giusto, inteso però in un modo che appare più morale che propriamente giuridico. Invece, l'uso della parola *diritto* nel linguaggio così diffuso dei diritti umani è chiaramente giuridico, mentre mantiene il riferimento ad un senso oggettivo che richiama il bene stesso. In effetti, risulta piuttosto forzato concepire i diritti umani come diritti soggettivi in senso proprio, essendo invece più semplice considerarli dal punto di vista dei beni stessi che sono in gioco, molte volte esigibili nei confronti di tutti (*erga omnes*). Si parla ad es. del diritto alla vita, ma tale diritto non è tanto il diritto di esigere il suo rispetto quanto la stessa vita appartenente ad ogni persona umana, e che perciò può essere oggetto di una pretesa generale di rispetto. Spesso i diritti umani riguardano il bene della libertà ma non primariamente la libertà di esigerli bensì il rispetto dovuto da tutti alla legittima sfera di libertà di compiere o meno determinate azioni. L'esigibilità dei diritti umani viene logicamente collocata in una fase posteriore al riferimento al bene stesso come diritto, come conseguenza dell'appartenenza dei beni al soggetto. È vero che questa distinzione di solito rimane solo implicita ma non perciò meno presente nella messa a fuoco dei diritti riconosciuti ad ogni persona umana.

5. L'ANALOGIA SOTTOSTANTE ALLA PAROLA DIRITTO E IL SUO RAPPORTO CON LA QUESTIONE DELL'ESSENZA DEL DIRITTO

5. Finora, avendo escluso che la norma giuridica o il diritto soggettivo costituiscano i punti centrali di riferimento per comprendere la giuridicità, abbiamo presentato il concetto di bene giuridico come atto a compiere tale funzione. Una dimostrazione più ampia ed efficace di questa ipotesi sorgerà dall'insieme della nostra trattazione. Per ora, a titolo introduttivo, considereremo questi tre concetti insieme – norma giuridica, diritto soggettivo e bene giuridico – per cercare di mostrare che tra essi, corrispondenti ai diversi significati dalla parola *diritto*,

esiste un'analogia. Tali concetti pertanto non sono significati completamente diversi, cioè equivoci, attribuiti per motivi non essenziali ad un medesimo termine (ad es. *cane*, detto dell'animale e della costellazione celeste omonima, in virtù di una forma apparente con cui quest'ultima è riconosciuta dalla terra), bensì significati connessi, in modo che le realtà espresse da essi sono essenzialmente somiglianti tra di loro.

Inoltre, proprio per questa somiglianza essenziale tra le realtà e tra i concetti che le esprimono, l'attribuzione ad essi di uno stesso termine avviene secondo un ordine o struttura logica, che a sua volta rispecchia un ordine o struttura della realtà. In virtù di tale ordine esiste un significato che funge da punto di riferimento primario, il c.d. analogato principale, ed altri significati sono secondari in quanto dipendono da quello principale. Il significato principale, proprio in quanto principale, è quello in cui l'essenza della realtà significata viene colta direttamente e pienamente. Invece i significati secondari o dipendenti esprimono essenze diverse, aventi però con quella espressa dal significato principale una relazione reale. Questa relazione è il fondamento del rapporto di analogia o somiglianza tra i vari concetti, la quale si esprime nella comunanza di una medesima parola.

Un esempio preso dall'uso quotidiano può illustrare queste considerazioni. Il termine *televisione* ha abitualmente diversi significati: il sistema di telecomunicazione, l'organizzazione dei programmi da trasmettere, la stazione emittente, l'apparecchio ricevente. Risulta evidente l'esistenza di un ordine tra questi sensi, essendo chiaro che la priorità spetta al sistema di telecomunicazione. È tale sistema a costituire l'analogato principale, e ad esprimere quindi l'essenza della televisione. L'organizzazione dei programmi, l'emittente e il ricevente si denominano *televisione* non in virtù della loro essenza rispettiva – non sono il sistema stesso – bensì perché hanno una relazione reale con l'essenza della televisione. Perciò, sono analogati secondari.

Lo stesso fenomeno avviene nel caso della parola *diritto*. È patente la pluralità di significati, ma l'ordine o struttura logica tra di essi rimane quasi sempre nascosto, non essendo evidenziato con la semplicità con cui i dizionari mettono come prima accezione di *televisione* quella del sistema di telecomunicazione. Almeno per quel che riguarda l'uso da parte dei giuristi, la priorità sembra spettare al *diritto* inteso come complesso ordinato di norme. Ma a tale priorità ostano i problemi che abbiamo già notato (cfr. n. 2), anche per quel che riguarda il diritto

soggettivo come altro punto possibile di riferimento (cfr. n. 3). Rimane l'alternativa del bene giuridico, come possibile analogato principale esprimente l'essenza del diritto. Per esplorare tale alternativa, più che approfondire ancora la nozione di bene giuridico, di cui abbiamo offerto un primo approccio (cfr. n. 4), conviene ora mostrare di più come gli altri significati – norma e diritto soggettivo – possono essere concepiti alla luce del bene giuridico.

Abbiamo prima evidenziato le difficoltà insite nelle diverse proposte avanzate per determinare la differenza specifica della norma in quanto giuridica: la norma non può essere giuridica semplicemente perché convenzionale, socialmente riconosciuta come “diritto”, positiva o coattiva (cfr. n. 2). Ci vuole un'altra specificazione, che è quella che può fornire il bene giuridico, e a nostro avviso solo il bene giuridico. Possiamo esprimere ciò dicendo che *una norma (oppure una regola o legge, intese in senso ampio) è giuridica, e di conseguenza può essere chiamata analogicamente diritto, in quanto ha una relazione reale con un bene giuridico*. Per togliere l'apparente tautologia basta inserire la definizione di bene giuridico data in precedenza: bene giuridico è quel bene che, appartenendo a un soggetto (una persona umana o una realtà sociale), gli è dovuto da un altro soggetto. Così viene esplicitata la giuridicità essenziale di un bene, e si comprende a sua volta il punto di riferimento essenziale con cui va compresa la norma in quanto giuridica.

La norma giuridica presuppone sempre il riferimento essenziale al bene giuridico, non ha senso al di fuori di esso. L'obbligatorietà costitutiva e specifica della norma giuridica, cioè la ragione per cui essa è giuridicamente vincolante, dipende dalla giuridicità del bene secondo le varie tipologie della connessione (causale, dichiarativa, determinativa, ecc.) di questo bene con la norma. Il bene giuridico è costitutivamente un bene dovuto da un soggetto a un altro che ne è titolare. La doverosità od obbligatorietà giuridica essenziale del bene consiste nel suo essere dovuto all'altro, cioè al titolare del bene. A sua volta, la norma è giuridicamente obbligatoria perché dichiara, costituisce, determina o tutela un bene giuridico. Ne segue che la norma riceve la sua giuridicità dal riferimento al bene. In altre parole, la norma è giusta in quanto in qualche maniera partecipa allo statuto di giustizia del suo oggetto – il bene giuridico – vale a dire al fatto che tale oggetto è dovuto secondo giustizia a un soggetto cui il

bene appartiene. Un discorso analogo può essere avanzato a proposito dell'esigibilità: vista la priorità dell'esistenza concreta del diritto inteso come bene giuridico, l'osservanza della norma è esigibile perché lo stesso bene oggetto della norma è esigibile da parte del titolare del bene nei confronti del debitore inadempiente.

In conclusione, l'unica via attraverso cui si può in modo essenziale identificare la norma in quanto giuridica (e lo stesso si può affermare del complesso o sistema di norme) sarebbe quella di concepirla a partire dalla relazione con dei beni giuridici. Al di fuori di tale riferimento essenziale regna il volontarismo, convenzionalismo oppure positivismo in quanto fattore costitutivo della giuridicità della norma: il diritto sarebbe soltanto quello che *noi* abbiamo deciso (con l'intenzionalità più o meno ragionevole oppure con la mera forza) di riconoscere e identificare come tale. Ci sembra, invece, che il collegamento intrinseco del diritto con la giustizia in riferimento alla stessa cosa giusta (il bene giuridico) nella rete relazionale delle persone coinvolte riesca a spiegare non soltanto il fenomeno giuridico in generale, ma anche l'essenza della norma giuridica stessa.

Per quel che riguarda il diritto soggettivo o facoltà di esigere, anch'esso riceve la sua giuridicità dal riferimento al bene giuridico che è suo oggetto. In questo senso conviene osservare che l'esigibilità del bene da parte del suo titolare nei confronti del debitore, non rappresenta il costitutivo essenziale della giuridicità. Se un bene è esigibile ciò presuppone che esso è dovuto dal debitore al titolare, per cui l'obbligatorietà precede l'esigibilità. Il bene non si trasforma in dovuto perché è oggetto di una pretesa, ma al contrario può essere oggetto di una pretesa in quanto è dovuto. Il debitore è obbligato a dare o rispettare il bene anche in assenza di una richiesta o pretesa attualmente esercitata. Per tutto questo si può affermare che *il diritto soggettivo o facoltà di esigere è giuridico, e può essere analogicamente chiamato diritto, in quanto ha una relazione reale con un bene giuridico.*

Il diritto soggettivo è una conseguenza necessaria del bene giuridico, il quale proprio perché è dovuto fonda la possibilità di mettere in atto i mezzi occorrenti per farlo rispettare. Perciò, si può dire che la stessa facoltà di esigere costituisce un bene giuridico, strumentale e subordinato rispetto a quello che è il suo oggetto immediato: la stessa cosa giusta. Poter esigere le azioni od omissioni altrui richieste per assicurare il rispetto del bene principale, fa veramente parte del

patrimonio giuridico del titolare del diritto-bene. In questo modo si comprende meglio perché la vicinanza analogica tra facoltà di esigere, come analogato secondario, e bene giuridico, come analogato principale, sia di diversa qualità e sotto certi punti di vista superi quella esistente tra norma e bene giuridico. Perciò risultano comprensibili le tante dottrine che, nel concepire i diritti, mettono al centro il rapporto intersoggettivo di esigibilità, dimenticando il suo fondamento nel bene stesso che giuridicamente è prima dovuto che preteso.

Queste considerazioni ci portano a ribadire la tesi secondo cui l'analogato principale tra i significati di *diritto* è quello del bene giuridico. Proprio per la sua indole principale in quanto analogato, tale priorità logica implica sostenere che ontologicamente *il bene giuridico costituisce il punto di riferimento essenziale della giuridicità, o in altri termini l'essenza del diritto*. Tenuto conto della grandissima varietà di teorie sull'essenza del diritto, sia nella storia che nel presente, tale tesi può apparire eccessiva in quanto comunemente si pensa che soltanto mediante una pluralità di approcci ci si può accostare all'integralità e complessità del fenomeno giuridico. Certamente tale pluralità è arricchente, ma non incompatibile con lo sforzo filosofico in vista dell'armonizzazione dei vari approcci. Certamente, la condizione precipua di una vera armonizzazione consiste nell'esistenza di un punto centrale di riferimento, corrispondente a ciò che è davvero essenziale nel diritto. Riteniamo che la validità della tesi secondo cui l'essenza del diritto è costituita dal bene giuridico si possa mostrare attraverso *la sua capacità di integrazione di quanto è valido negli altri approcci*. Abbiamo già tentato di evidenziare come la norma e il diritto soggettivo ricevano il loro essere *giuridici* dalla loro relazione con il bene giuridico. La sfida di approfondire questa relazione costituisce un aspetto importante di questo libro.

6. LA RILEVANZA TEORICA E PRATICA DELLA QUESTIONE SULL'ESSENZA DEL DIRITTO

6. La tesi centrale di questa introduzione alla filosofia del diritto è che il diritto è essenzialmente un bene giuridico. Potrebbe sorgere subito un dubbio circa il valore e l'importanza di una simile tesi. Infatti, nella vita del diritto il principale problema non è sapere cosa sia il diritto nella sua essenza, ma conoscere la soluzione giuridica da

seguire nei casi concreti, cioè identificare quali sono i diritti realmente esistenti. La scienza giuridica è pratica, mentre il discorso sull'essenza del diritto sembra piuttosto speculativo, lontano dalla vita delle persone interessate al diritto, sia perché nella propria esistenza si trovano con questioni giuridiche sia perché le studiano e trattano come giuristi.

Affermare la rilevanza esistenziale e concreta della questione sull'essenza del diritto equivale a sostenere la necessità di una filosofia del diritto per comprendere a fondo il mondo giuridico e agire (soprattutto professionalmente) in esso. Infatti, la grande questione filosofica sul diritto, dalla quale dipendono tutte le altre in quanto logicamente la presuppongono, è quella che cerca semplicemente di rispondere alla domanda su che cosa sia il diritto. È vero che c'è molta filosofia del diritto che ha altri interessi teoretici prevalenti di svariata natura (talvolta più etici, politici, sociologici, ecc. che propriamente giuridici). Ma ci sembra che il limitato influsso di tali indirizzi giusfilosofici negli affari giuridici vada di pari passo con una dimenticanza della chiave essenziale del filosofare sul diritto. Speriamo invece che la presente analisi contribuisca a gettare ponti, come tante volte si è tentato di fare, tra la teoria filosofica sul diritto e la pratica, senza dimenticare la connessione con gli indirizzi affini (etici, politici, sociologici). Tale anelito è anche alla base della nostra indagine.

Sapere cos'è essenzialmente il diritto illumina l'agire di tutti gli agenti diretti del mondo giuridico, tanto se sono debitori quanto se sono titolari del diritto. La comprensione puramente normativa di tale agire secondo diritto coglie aspetti veri, come quelli di obbedienza alle norme o di fedeltà alle promesse. Una simile comprensione però non è diretta all'essenza del diritto come bene giuridico, per cui non soddisfa appieno la domanda sul perché l'azione od omissione umana deve essere secondo diritto, cioè giusta. Tale domanda invece trova una risposta molto semplice nella prospettiva essenziale del bene giuridico: *la ragione giuridica per agire è costituita dall'esistenza di un diritto-bene giuridico*. Si tratta di riconoscere che il bene giuridico contiene essenzialmente, per definizione, un'obbligatorietà intersoggettiva, secondo relazioni che possono coinvolgere sia individui che raggruppamenti sociali. Questa consapevolezza, che ovviamente può rientrare nella ragionevolezza pratica e nell'agire secondo giustizia senza alcun discorso esplicito sull'essenza del diritto, è quella che davvero muove il comportamento di chi vive secondo il diritto, sia

quando è soggetto di un debito giuridico che quando come titolare del diritto esige il suo adempimento o rispetto.

La complessità della rete di relazioni esistenti attorno ai beni giuridici fa sì che sia indispensabile la professione di giurista, di colui che si specializza nella conoscenza dei beni giuridici. Il giurista per eccellenza è quello che opera al livello pratico, che interviene nei processi come giudice o avvocato, oppure svolge un lavoro di consulenza giuridica alle persone e alle istituzioni. È anche giurista chi contribuisce alla conoscenza scientifica del diritto. Tutti questi ruoli di solito vengono prevalentemente concepiti in funzione di un sistema normativo da conoscere. Il giurista sarebbe colui che conosce, sia in generale che nel caso singolo, le norme da applicare. Riteniamo invece che la rilevanza sociale del mestiere di giurista pratico nonché quella del giurista teorico emerga nel suo vero valore umano qualora si mettano al centro i diritti come beni giuridici da dichiarare, difendere o approfondire, ovvero quando tutte le questioni giuridiche vengono messe a fuoco nella prospettiva della stessa cosa in quanto bene secondo giustizia. *Il giurista è l'esperto nei beni giuridici.* La sua padronanza delle norme, che certamente deve esistere, è in funzione di tale conoscenza essenziale. Al giurista interessano le norme in quanto dichiarano, costituiscono, determinano o tutelano i diritti-beni giuridici.

Occuparsi direttamente dell'essenza del diritto, e di tutte le questioni giuridiche in quanto connesse con tale essenza, è compito del filosofo del diritto, è il suo contributo specifico alla conoscenza del diritto. Così concepita, la filosofia del diritto non è per nulla separata dalla vita giuridica, ma può e deve essere fonte di ispirazione per tutti gli attori del mondo del diritto e per tutti i giuristi. Ciò che accomuna queste posizioni soggettive certamente diversificate è il riferimento ai beni giuridici. Ne consegue, tra l'altro, che filosofi del diritto e giuristi non devono ignorarsi reciprocamente, come di fatto avviene spesso. Ambedue sono in definitiva al servizio delle persone e delle istituzioni che debbono rispettare diritti-beni giuridici e dei titolari di questi ultimi. Per dirlo in termini icastici, ciò che c'è dietro il diritto, o meglio dentro di esso (come suo costitutivo essenziale), non è il mero fatto del potere o della pretesa, bensì il bene giuridico o bene giusto, e di conseguenza la virtù della giustizia che lo ha come oggetto.

La questione sull'essenza del diritto è anche rilevante per tutta la filosofia, e specialmente per la filosofia morale e la filosofia politica.

Alla filosofia giuridica spetta conoscere il diritto nella sua specificità essenziale. Tale indagine certamente interessa le tre discipline filosofiche pratiche che si occupano della triade diritto-morale-politica. Ognuna deve essere fedele al proprio oggetto, senza pretendere di sostituire o ignorare le altre. A nostro avviso, molte delle svariate confusioni esistenti circa quella triade possono essere superate tramite un approfondimento nell'essenza del diritto-bene giuridico. In effetti, la conoscenza del bene giuridico consente di comprendere meglio la sua distinzione rispetto al bene morale e al bene politico e i suoi rapporti con essi. Si può affermare che siamo dinanzi a tre dimensioni intrecciate di un medesimo bene (cfr. nn. 43 e 56).

Infine, sapere cos'è il diritto risulta molto istruttivo per tutti i campi del sapere in cui lo si incontra e studia da svariati punti di vista. L'interdisciplinarietà tra conoscenza giuridica ed altre conoscenze deve poggiare su un comune patrimonio di nozioni fondamentali dello stesso diritto. Questo modo di procedere ci sembra la via privilegiata per ottenere un mutuo arricchimento delle varie conoscenze e discipline. Su questa base si apre uno sconfinato panorama di collaborazioni tra filosofia e scienza giuridica, da una parte, e dall'altra le scienze umane (antropologia, sociologia, storia, psicologia, linguistica, ecc.), la teologia e tutte le discipline che trovano il diritto nel loro orizzonte di ricerca. Senza una comprensione di ciò che è specificamente giuridico, e procedendo spesso sulla base di una visione improntata al positivismo giuridico, le ricerche condotte da quelle discipline circa temi che toccano l'ambito giuridico si impoveriscono, perché non conoscono l'essenziale nel diritto.